

**Circolare: Montematica
"Collegato Fiscale 2019"**

Data: 31 ottobre 2018

Indice

Collegato Fiscale 2019	
1. <i>Pace fiscale</i>	Pag.1
2. <i>Fatturazione elettronica</i>	Pag.6
3. <i>Semplificazione in materia di fatturazione</i>	Pag.6
4. <i>Trasmissione telematica dei corrispettivi</i>	Pag.8

Premessa

In data 23.10.2018 è stato pubblicato sulla G.U. n.247 il DL n.119/2018 contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" (Collegato alla Finanziaria 2019). Si riportano di seguito le novità principali in materia fiscale. Il decreto è entrato in vigore il 24.10.2018.

Pace fiscale

***Definizione agevolata dei PVC
Art. 1***

Il decreto prevede la **possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.**

Tramite tal regolarizzazione i contribuenti potranno provvedere al **versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA tramite apposita dichiarazione da presentare entro il 31.05.2019.**

La dichiarazione può essere presentata per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.

Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

Pace fiscale

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 2

Possono essere definiti, in via agevolata, gli **avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, ancora impugnabili.**

Per gli **atti di accertamento con adesione**, questi devono essere sottoscritti entro la data di **entrata in vigore del decreto.**

Il perfezionamento della definizione avviene con il **pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori** (per i dazi il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora previsti dalla disciplina UE).

Il termine per il pagamento corrisponde a:

- ✓ **30 giorni** dalla **data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento e al contraddittorio;**
- ✓ **20 giorni** dalla **redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.**

La definizione si perfeziona con il **versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.**

E' esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

Pace fiscale

Definizione agevolata ruoli "rottamazione ter"

Art. 3

Possono essere **definiti in modo agevolato**, tramite pagamento del capitale e degli interessi (oltre all'aggio, ai diritti di notifica e delle spese esecutive) i **ruoli affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.**

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, riguarda le somme:

- ✓ affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
- ✓ maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive.

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli o nell'area riservata del proprio sito internet.

Per definire gli importi gli interessati dovranno presentare **apposita dichiarazione entro il prossimo 30.04.2019**. L'Agente per la Riscossione, **entro il successivo 30.06.2019**, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché la scadenza di ciascuna rata.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- **in unica soluzione;**
- **in un massimo di 10 rate** di pari importo con scadenza 31.07 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2019. Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 01.08.2019.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione.

Coloro che hanno definito i ruoli con la rottamazione bis potranno **rideterminare il carico dovuto provvedendo, entro il termine differito del 07.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018**. In tal caso è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto.

Possono accedere alla **nuova rottamazione** anche coloro che hanno **aderito alla prima rottamazione e coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto**.

Pace fiscale

*Estinzione dei carichi fino a 1.000 euro
Art. 4*

E' previsto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 di tutti i carichi residui, al 24.10.2018, di importo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), fatta eccezione per le risorse proprie comunitarie. Sono interessati dalla definizione automatica i carichi affidati all'Agente per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione ter.

Pace fiscale

*Definizione risorse UE
Art. 5*

La definizione agevolata dei carichi viene **estesa anche ai debiti tributari relativi a risorse proprie tradizionali UE e all'IVA riscossa all'importazione**.

Pace fiscale

Definizione liti pendenti
Art. 6

E' riproposta la possibilità di **definire le controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio** a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di una somma pari al valore della lite, e di fatto corrispondente all'importo delle imposte contestate con il ricorso introduttivo (o al quantum delle sanzioni per le liti relative alla sola irrogazione delle sanzioni).

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado viene prevista la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento di una somma pari al **50% ed al 20% del valore della controversia**.

Per le liti relative alle sole sanzioni si segnala la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento del **40% dell'importo contestato o del 15% nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate**.

Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

La domanda va presentata entro il 31.05.2019 e si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro lo stesso 31.05.2019. Nel caso di versamento superiore a 1.000 euro viene consentita la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.06.2019.

Pace fiscale

Regolarizzazione società e associazioni sportive dilettantistiche
Art. 7

Società ed associazioni sportive dilettantistiche possono procedere al **versamento volontario delle imposte per definire le annualità non ancora prescritte e non oggetto di azioni di verifica e accertamento**.

Tali contribuenti possono accedere alla dichiarazione integrativa speciale per **tutte le imposte e nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo**. I medesimi soggetti possono inoltre

avvalersi della definizione agevolata degli atti, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA, e il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi.

Possono inoltre accedere alla **definizione della lite** attraverso il versamento del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi, del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria, del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio della società o dell’associazione.

La definizione non trova applicazione nel caso in cui l’ammontare delle imposte accertate o in contestazione è superiore a **30.000 euro** per ciascuna imposta accertata o contestata.

Pace fiscale

Dichiarazione integrativa speciale

Art. 9

Fino al 31.05.2019 i contribuenti possono **correggere errori ed omissioni sulle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive di quelle sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.**

Le integrazioni dovranno avvenire nel **limite di 100.000 euro di maggior imponibile annuo ai fini delle imposte e comunque nel limite del 30% di quanto già dichiarato.**

In caso di imponibile minore di 100.000 euro senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30.000 euro.

Sui maggiori imponibili integrati, per ciascun anno di imposta si applica (senza sanzioni, interessi e oneri accessori):

- ✓ **un’imposta sostitutiva del 20% del maggior imponibile IRES/IRPEF ai fini delle imposte sui redditi, relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, contributi previdenziali e IRAP;**
- ✓ **un’imposta sostitutiva del 20% delle maggiori ritenute;**
- ✓ **per l’IVA, invece, si applica l’aliquota media o, qualora non possa essere determinata, l’aliquota ordinaria del 22%.**

Per perfezionare la definizione gli interessati dovranno:

- ✓ inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno o più periodi di imposta per i quali, al 24.10.2018, non siano scaduti i termini per l’accertamento;
- ✓ versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.07.2019 senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo, prima scadenza 30.09.2019.

La dichiarazione integrativa speciale:

- ✓ non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente

non dichiarati;

- ✓ è irrevocabile e va sottoscritta personalmente;
- ✓ **non è ammessa per i contribuenti che, obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno dei periodi di imposta dal 2013 al 2016;**
- ✓ non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento;
- ✓ non è ammessa per l'emersione di attività finanziarie/patrimoniali costituite o detenute all'estero;
- ✓ non è ammessa per i redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 5 TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.

Fatturazione elettronica

*Attenuazione regime sanzionatorio
Art. 10*

Confermato l'obbligo, a partire **dal 01.01.2019, della fatturazione elettronica**. Viene prevista la disapplicazione delle sanzioni collegate all'emissione della fattura nelle nuove modalità qualora il contribuente provveda all'emissione entro il termine per la liquidazione periodica IVA di periodo (mensile / trimestrale).

Nel caso in cui **l'emissione avvenga entro il termine della successiva liquidazione, le sanzioni sono ridotte dell'80%**.

Semplificazione in materia di fatturazione

*Emissione e annotazione delle fatture attive
Artt.11 e 12*

A decorrere dal 01.07.2019:

- ✓ i contribuenti possono provvedere **all'emissione della fattura entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione;**
- ✓ **nella fattura deve essere riportata la data in cui è effettuata la cessione/prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione sempreché diversa dalla data di emissione.**

In sostanza, fino al 30/06/2019 la fattura rimane da emettere non oltre il momento in cui si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72 e dunque:

- ✓ consegna/spedizione dei beni;
- ✓ pagamento per quanto riguarda la prestazione di servizi;
- ✓ rogito notarile per quanto attiene la cessione di beni immobili e di azienda.

Dal 01/07/2019:

- ✓ saranno concessi 10 giorni di tempo per l'emissione della fattura sempre con riferimento ai medesimi termini di cui sopra.

Permangono le condizioni che, già in precedenza, permettevano l'emissione della fattura differita di cui all'art.21 comma 4 terzo periodo e dunque:

- ✓ entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione;
- ✓ entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni in relazione alla fattura emessa dal promotore di cessione in triangolazione;
- ✓ entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizio generiche rese a soggetti passivi UE (art. 7 -ter);
- ✓ entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6 c.6 DPR 633/72 rese/ricevute da un soggetto passivo ExtraUE.

Le fatture devono essere **annotare entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.**

Si ricorda infine che, con la fattura elettronica, il momento di emissione della fattura coincide con il momento dell'invio allo SDI.

Semplificazione in materia di fatturazione

*Annotazione fatture di acquisto e detrazione Iva a credito
Artt.13 e 14*

Si ricorda che, con riferimento all'Iva a credito, il DPR 633/72 prevede quanto segue:

- ✓ il momento di insorgenza del **diritto alla detrazione** dell'IVA a credito è individuato **nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**, ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui **l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**;
- ✓ il **termine ultimo** entro il quale è **possibile esercitare la detrazione dell'IVA** è individuato nel termine di presentazione della dichiarazione IVA **relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**

In base al comma 1 dell'art. 25, DPR n. 633/72 **il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.**

In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:

- ✓ anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- ✓ comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

E poi intervenuta l'Agenzia delle Entrate con Circolare 17.1.2018, n. 1/E, precisando che **l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:**

- ✓ presupposto (sostanziale) dell'**effettuazione dell'operazione;**
- ✓ presupposto (formale) del **possesso della fattura d'acquisto.**

Di conseguenza, **il termine** per esercitare il diritto alla detrazione è individuato **nel momento in cui** in capo all'acquirente / committente **si verificano i suddetti 2 requisiti.** Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell'IVA a credito.

Il diritto può essere esercitato al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti** e con riferimento al **medesimo anno.**

Ora il collegato alla Finanziaria 2019 interviene prevedendo quanto segue:

- ✓ **viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture ricevute prevista dall'articolo 25 del DPR n. 633/72;**
- ✓ **l'Iva a credito può essere detratta entro il termine della liquidazione periodica con riferimento alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.** Dunque il cessionario può computare l'IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Tale facoltà non è ammessa nel caso in cui le operazioni siano effettuate in un anno d'imposta le cui operazioni di acquisto sono ricevute nell'anno successivo (in tal caso ai fini della detrazione vale l'anno di ricezione del documento).

Ecco dunque che:

- ✓ un contribuente mensile che acquista beni in data 20 novembre 2018 e riceve la relativa fattura il 05 dicembre 2018 (o comunque entro il 15 dicembre 2018) potrà annotare la fattura sul registro acquisto dal 05 dicembre al 15 dicembre 2018 e far confluire la relativa Iva a credito nella liquidazione mensile di novembre 2018. Nel caso di annotazione della fattura sul registro acquisti dopo il 15 dicembre, l'Iva a credito concorrerà alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2018;
- ✓ un contribuente mensile che acquista beni in data 20 dicembre 2018 e riceve la relativa fattura il 05 gennaio 2019, ancorché la fattura venga annotata sul registro acquisti entro il 15 gennaio 2019, l'Iva a credito confluisce nella liquidazione di gennaio 2019 (la nuova disposizione non è applicabile per le fatture a cavallo d'anno).

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Art. 17

E' introdotto l'obbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, con un volume d'affari superiore ad Euro 400.000,00, di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza dal 01.07.2019.

Per i restanti soggetti l'obbligo decorre dal 01.01.2020.

Per effetto dell'introduzione di tale obbligo **non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 633/72.**

Si precisa, inoltre, che i soggetti che vendono farmaci potranno **ottemperare all'obbligo mediante gli strumenti ed i canali utilizzati per l'invio dei dati al STS.**

Per l'acquisto/adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto/€ 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati